



CC. 02-18-02/1406/2017/A



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

9/05/2017

ore 12,00

Al Presidente del
Consiglio regionale del
Piemonte

Aff. Ish.
(FP)

MOZIONE N. 1103

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 102 del Regolamento interno

trattazione in Aula
trattazione in Commissione

A01000 2873

18:30 9 MAG 2017

OGGETTO: somministrazione della pillola abortiva RU486 in regime extraospedaliero presso i Consultori familiari.

Premesso che:

l'articolo 3 della Costituzione in cui è previsto che "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale";

l'articolo 32 della Costituzione che cita: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana";

l'articolo 9, comma 1 dello Statuto regionale afferma che: "La Regione promuove e tutela il diritto alla salute delle persone e della comunità";

Considerato che:

la L. 194/1978 regola l'interruzione volontaria di gravidanza e l'art.1 sancisce che "Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che lo aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite";

l'art. 2 sempre della L. 194/1978 recita: "I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, fermo restando quanto stabilito dalla stessa legge, assistono la donna in stato di gravidanza: a) informandola sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale

e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio; b) informandola sulle modalità idonee a ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante; c) attuando direttamente o proponendo allo ente locale competente o alle strutture sociali operanti nel territorio speciali interventi, quando la gravidanza o la maternità creino problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi di cui alla lettera a); d) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza. I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita. La somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile è consentita anche ai minori”;

la determinazione AIFA n. 1460 del 24 novembre 2009 con cui viene autorizzata l'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Mifegyne" ovvero RU486, e che all'art. 3 stabilisce precisi vincoli del percorso di utilizzo dello stesso in rigoroso rispetto dei precetti normativi di cui alla legge 194/1978;

Visto che:

nel nostro Paese è possibile interrompere una gravidanza indesiderata con il metodo farmacologico entro la 7^a settimana di amenorrea. Poiché la legge 194 raccomanda la promozione delle tecniche più moderne, più rispettose dell'integrità fisica e psichica della donna e meno rischiose per l'interruzione della gravidanza (art. 15), tale metodo va favorito in alternativa alla procedura chirurgica, poiché sicuro e considerato tra i metodi di scelta per le IVG nelle prime settimane di gravidanza da tutte le più importanti linee guida internazionali;

l'aborto farmacologico nei consultori sarà così in grado di allentare la pressione sugli ospedali e potrà offrire alle donne un'assistenza multidisciplinare in un contesto che renderà l'accesso alla L.194/1978 meno gravoso. E' un importante passo in avanti nella tutela dei diritti delle donne.

Evidenziato che:

in molti Paesi del mondo le "pillole abortive" vengono dispensate in regime ambulatoriale, in strutture analoghe ai nostri consultori o addirittura dai medici di medicina generale: in Francia (ma non solo) dal 2004 esiste una rete sanitaria "medico curante-ospedale" rete finanziata con fondi pubblici che permette di effettuare una IVG farmacologica al di fuori della struttura ospedaliera;

l'articolo 8 della L.194/78 recita che: *“gli interventi di interruzione della gravidanza dovranno altresì poter essere effettuati, dopo la costituzione delle unità socio-sanitarie locali, presso poliambulatori pubblici adeguatamente attrezzati, funzionalmente collegati agli ospedali ed autorizzati dalla regione”*

mentre continua ad essere operante il ricovero ospedaliero per almeno 3 giorni (ampiamente disatteso in quanto rifiutato dalle donne) a seguito del parere espresso il 18 marzo 2010 dal Consiglio Superiore di Sanità, in assoluta discordanza con i dati di evidenza scientifica. che prevedono per l'interruzione volontaria di gravidanza con il metodo farmacologico l'esecuzione in regime di ricovero ordinario, “fino alla verifica della completa espulsione del prodotto del concepimento”. In altre parole: per assumere due farmaci si prevede un ricovero di almeno di tre giorni;

l'Associazione medici Italiani Contraccezione ed Aborto (AMICA) ha rivolto un appello alla Ministra Lorenzin da tempo affinché si adoperi “per rendere accessibile l'IVG con il metodo farmacologico in regime di Day Hospital e, quando possibile, nei consultori familiari e nei poliambulatori, come previsto dall'articolo 8 della legge 194;

nelle regioni Lazio e Toscana è già possibile l'erogazione della pillola abortiva RU486 nei Consultori familiari.

Il Consiglio regionale,

impegna la Giunta

- a promuovere un progetto che consenta l'esecuzione dell'aborto chimico in regime ambulatoriale (Consultori familiari) anche al di fuori degli ospedali e potenziando i relativi servizi sia di strumentazione appropriata che di eventuale personale qualificato;
- identificare la costruzione di un percorso adeguato per il monitoraggio della paziente in stretta collaborazione con l'Ospedale di riferimento territoriale.

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)